



PROVINCIA DI GENOVA

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

5 DIREZIONE AMBIENTE, AMBITI NATURALI E TRASPORTI
SERVIZIO ACQUA E RIFIUTI

Prot. Generale N. 0142672 / 2010

Atto N. 7457

OGGETTO: D. Lgs. 152/06, art. 113. Regolamento Regionale n. 4/2009. Approvazione del piano di prevenzione e gestione e autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali derivanti dal centro per la raccolta differenziata sito in località Costa nel Comune di Cogorno, di titolarità del Consorzio Rio Marsiglia.

In data 02/12/2010 il/la sottoscritto/a **FONTANELLA PAOLA** ha adottato il provvedimento Dirigenziale di seguito riportato.

Visti l'Art. 107, commi 1, 2 e 3 del T.U. "Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", approvato con D.Lgs. n. 267 del 18-08-2000 e l'Art. 33 dello Statuto della Provincia di Genova;

Visto altresì l'Art. 4, comma 2 del D.Lgs 165/01;

Richiamato il vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Visto il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;

Vista, in particolare, la Sezione II della Parte III del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. , "Tutela delle acque dall'inquinamento";

Vista la l. r. 16 agosto 1995, n. 43, "Norme in materia di valorizzazione delle risorse idriche e di tutela delle acque dall'inquinamento";

Visto il Regolamento Regionale 10 luglio 2009 n.4 "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio aree esterne" che reca, al Capo II, la disciplina prevista dall'art. 113, comma 3 del D.Lgs. 152/2006;

Vista l'istanza presentata dal Consorzio Intercomunale di Rio Marsiglia, pervenuta in data assunta al protocollo Provinciale con numero 39912 in data 30.03.2010, con la quale si chiede l'approvazione del Piano di Prevenzione e Gestione relativo alle acque di prima pioggia e di lavaggio dell'area ecologica sita in Località Costa San Salvatore nel Comune di Cogorno;

Rilevato che le acque di "prima pioggia e lavaggio", qualora provengano dalle superfici scolanti di insediamenti e installazioni individuate all'art. 7 del Regolamento Regionale 10 luglio 2009 n. 4, debbano essere gestite e trattate in modo da garantire che l'impatto ambientale delle stesse acque sia contenuto entro i limiti fissati dalla tabella 3 dell'Allegato 5 alla Parte III del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i.;

Rilevato che le acque meteoriche di dilavamento ricadenti sulle superfici scolanti degli insediamenti produttivi di cui all'art. 7 del Regolamento Regionale n.4/09 sono state indicate dal regolamento stesso a rischio di contaminazione;

Considerato che l'immissione delle acque di dilavamento, per le quali il regolamento regionale n. 4/2009 introduce l'obbligo della raccolta e del convogliamento a un sistema di trattamento, effettuato tramite un sistema stabile di collettamento che colleghi senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo nel corpo recettore di acque reflue in acque superficiali e rete fognaria, costituisce a tutti gli effetti uno scarico, così come definito dall'art.74 comma 1 lett. ff) del D.lgs. 16 gennaio 2008 n.4;

Ritenuto, sulle base delle considerazioni sopra espresse, che l'immissione delle acque di dilavamento, oggetto del piano di prevenzione e gestione presentato dal Consorzio Rio Marsiglia, debbano essere considerate a tutti gli effetti come acque reflue il cui scarico è soggetto ad autorizzazione ai sensi dell'art. 124 comma I del D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 e s.m.i.;

Vista la relazione istruttoria redatta dai tecnici della Direzione Ambiente Ambiti Naturali e Trasporti in data

22/06/2010, da intendersi qui richiamata come atto presupposto del presente provvedimento dalla quale emerge quanto segue :

Nell'insediamento, di proprietà del Comune di Cogorno ma gestito dal Consorzio di Rio Marsiglia, si svolgono la cernita dei rifiuti conferiti, l'eventuale riduzione volumetrica, il deposito preliminare prima dell'avvio a smaltimento e la messa in riserva di rifiuti da avviare a recupero.

Sono state individuate come superfici scolanti le aree di carico e scarico e le aree di stoccaggio, le strade di accesso. Sono state altresì collegate al sistema di raccolta delle acque di prima pioggia le strade di accesso e i piazzali potenzialmente non contaminati, ma che non sono facilmente separabili e piccole aree coperte prive di idoneo sistema di gronde e pluviali (si tratta in ogni caso di piccole superfici). Le superfici scolanti per un totale di 460 mq. sono state individuate in rosso nella planimetria allegata al piano.

Le acque di dilavamento potranno essere contaminate da materiali inerti e in sospensioni e da sostanze oleose (oli e idrocarburi) derivanti dai mezzi di trasporto.

Le aree sono pulite con cadenza settimanale tramite spezzamento per evitare consumo di acqua.

Le acque di dilavamento delle superfici scolanti sono raccolte mediante idonee caditoie e convogliate all'impianto di trattamento.

I piazzali del sito subiranno una revisione delle pendenze per assicurare il totale convogliamento delle acque meteoriche.

L'impianto di trattamento previsto (modello PP100 della ditta Zetaplast S.p.A) prevede:

- separazione delle acque di prima pioggia e sfioro delle acque successive; la separazione avviene in un pozzetto scolmatore di 300 l dotato di by-pass per le seconde acque;
- accumulo delle acque di prima pioggia nella vasca di trattamento: raggiunto il volume massimo, viene bloccato l'afflusso delle seconde acque. La vasca di trattamento è articolata in due sezioni la prima di decantazione di 5 mc la seconda di disoleazione di 5 mc. Prima dell'uscita le acque passano per un filtro a coalescenza. Nella vasca è presente una pompa di rilancio comandata da un apposito quadro elettrico

L'impianto è un disoleatore di classe I conformemente alla normativa Uni 858 e assicura il rispetto dei limiti tabellari per il parametro idrocarburi totale. Si tratta di un impianto adatto per superfici sino a 1000 mq., che è stato scelto dal momento che si prevede un'estensione della superficie del centro. Impostando opportunamente la centralina si può predisporre il tempo di svuotamento dell'impianto in modo da renderlo disponibile per il successivo evento di pioggia. Il prodotto può prevedere un dispositivo di rilevazione di fine pioggia.

In caso di sversamenti accidentali la pulizia delle superfici interessate viene svolta tempestivamente a secco e con materiali assorbenti, che successivamente sono smaltiti secondo le normative vigenti.

Con cadenza annuale verranno verificati i collegamenti elettrici e la funzionalità della pompa sommersa. Verranno inoltre verificati periodicamente la pulizia del pozzetto scolmatore e il lavaggio del disoleatore.

Il recapito è previsto nel rio senza nome nel punto di coordinate Gauss Boaga N 4909126 E 1528496.

Il Piano di Prevenzione e di Gestione inoltrato dal Consorzio Rio Marsiglia, contiene la documentazione relativa al disciplinare delle operazioni di prevenzione e gestione contenente le informazioni di cui al punto 3) dell'Allegato A del Regolamento Regionale 10 luglio 2009 n. 4.

Visto il parere favorevole rilasciato dalla ASL 4 Chiavarese con nota n. 32170 del 29/07/2010;

Ritenuto che possa farsi luogo al rilascio dell'autorizzazione allo scarico e alla contestuale approvazione del "Piano di Prevenzione e Gestione relativo alle acque di prima pioggia e di lavaggio", con le prescrizioni contenute nella relazione tecnica citata e riportate nella parte dispositiva;

DISPONE

- 1) di approvare il "Piano di Prevenzione e Gestione relativo alle acque di prima pioggia e di lavaggio" derivanti dal centro di raccolta sito in Località Costa nel Comune di Cogorno ai sensi dell'art.9 del Regolamento Regionale 10 luglio 2009 n.4 "disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne" ;
- 2) di autorizzare il Consorzio Rio Marsiglia allo scarico delle acque reflue industriali derivanti dal centro di raccolta sita in Località Costa nel Comune di Cogorno, ed avente recapito in rio senza nome, nel punto di coordinate geografiche in proiezione Gauss-Boaga Longitudine Est 1528496 e Latitudine Nord 4909126, ai sensi della Parte III del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., e della l. r. 16 agosto 2005, n. 43, nel rispetto dei limiti di cui alla tabella 3, I colonna, dell'Allegato 5 alla parte III del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152,
- 3) di sottoporre il Consorzio Rio Marsiglia in relazione all'autorizzazione suddetta, al rispetto delle seguenti prescrizioni;
 - a) l'Amministrazione Comunale dovrà comunicare alla Provincia di Genova Direzione Ambiente Ambiti Naturali e Trasporti e all'ARPAL Dipartimento Provinciale di Genova, la data di attivazione dello scarico;
 - b) dovrà essere completata l'asfaltatura dell'area comprendendo anche la striscia di terreno confinante con la scarpata sul lato a valle;
 - c) le pendenze di scorrimento delle superfici impermeabili interessate dovranno essere tali da garantire il regolare deflusso delle acque ai sistemi di raccolta e convogliamento (caditoie, pozzetti, griglie, ecc.);
 - d) l'impianto di depurazione dovrà essere sottoposto a corretta e costante manutenzione e le relative apparecchiature dovranno essere tenute sempre in perfetta efficienza così come indicato nel "disciplinare delle operazioni di prevenzione e gestione" di cui al punto 3 dell'Allegato A del R.R. 10 luglio 2009 n.4;
 - e) l'intera rete di captazione e raccolta delle acque meteoriche e di lavaggio (canalette, cunette vasche di raccolta, pozzetti, pompe di rilancio, etc...) dovrà essere tenuta costantemente libera da detriti e perfettamente efficiente; i disservizi relativi alle pompe di rilancio della vasca di raccolta dovranno essere annotati sul quaderno di manutenzione e registrazione dati dello scarico, specificando ora e data del guasto e data e ora del ripristino;
 - f) la vasca di accumulo dell'acqua di "prima pioggia" dovrà essere completamente vuota alla 49esima ora dall'ultimo evento meteorico;
 - g) in caso di evento meteorico prolungato e continuo oltre le 48 ore, la vasca di accumulo dell'acqua di "prima pioggia", dovrà comunque essere completamente svuotata entro la prima ora successiva alla cessazione dell'evento meteorico;
 - h) la superficie delle aree esposte ad inquinamento dovrà essere mantenuta in buon stato di manutenzione priva di crepe, fessurazioni, buche, ecc., al fine di evitare infiltrazioni negli strati superficiali del suolo di acque contaminate;
 - i) il pozzetto deviatore dovrà essere sottoposto a periodici controlli al fine di rimuovere eventuali materiali grossolani che possono ostacolare il buon funzionamento dello stesso;
 - j) i valori limite di emissione non potranno essere in alcun caso conseguiti mediante diluizione con acque prelevate allo scopo;
 - k) la ditta dovrà provvedere all'esecuzione di analisi di controllo allo scarico ogni 12 mesi sui seguenti parametri: pH, solidi sospesi totali, COD, BOD, idrocarburi totali. Le analisi dovranno essere eseguite su campioni medi compositi sulle tre ore con metodiche IRSA-CNR. Modalità di campionamento differenti dovranno essere giustificate nel verbale di campionamento. I risultati analitici dovranno essere trasmesse alla Provincia tempestivamente. Le analisi dovranno essere eseguite da Tecnico abilitato, il quale dovrà indicare nel referto l'appartenenza al proprio Ordine Professionale e i metodi analitici utilizzati. I risultati dovranno essere corredati da un verbale di campionamento che contenga la descrizione dello stato di funzionamento dell'impianto di depurazione all'atto del campionamento, delle modalità di campionamento, delle modalità di conservazione del campione. Le operazioni di campionamento, prelievo e conservazione del campione dovranno essere conformi alle metodiche IRSA CNR. Le prime analisi dovranno essere effettuate entro 90 giorni dalla data di attivazione dello scarico, salvo periodi di effettiva siccità, e comunque al primo evento meteorico utile;

- l) per lo smaltimento dei rifiuti derivanti dalla periodica pulizia dell'impianto di depurazione dovrà essere impiegata apposita ditta autorizzata ai sensi di legge; la documentazione relativa alle operazioni di smaltimento dovrà essere conservata dal titolare dello scarico e messa a disposizione, su richiesta della Provincia di Genova e delle strutture di controllo per un periodo di cinque anni;
- 4) di richiedere all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente Ligure di effettuare sullo scarico campionamenti e analisi con cadenza annuale sui seguenti parametri: pH, solidi sospesi totali, COD, BOD, Idrocarburi totali.
- 5) di trasmettere il presente provvedimento all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente Ligure ai fini dell'esercizio delle funzioni di controllo.

Non sarà consentito lo scarico di acque, provenienti da attività ed impianti non espressamente contemplati nella presente autorizzazione. L'eventuale necessità di trattare acque diverse dovrà essere preventivamente comunicata all'Amministrazione Provinciale. Qualunque ampliamento e/o modifica sostanziale dell'impianto di depurazione o del ciclo produttivo che determini variazioni della qualità delle acque da sottoporre a trattamento, dovrà essere preventivamente autorizzato dalla Provincia di Genova, fermo restando l'osservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione al momento in vigore;

I lavori e le opere di adeguamento alle previsioni del piano di prevenzione e di gestione approvato ed alle prescrizioni dettate dall'autorità competente, dovranno essere ultimati entro il 31/12/2011.

Dovranno essere resi sempre accessibili l'impianto di trattamento e lo scarico per campionamenti e sopralluoghi ai sensi dell'art. 101, comma 3 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

Il titolare dello scarico, ai sensi dell'art. 11, punto 5, della l. r. 16 agosto 1995, n. 43, dovrà tenere un quaderno di registrazione dei dati e di manutenzione contenenti le seguenti informazioni:

- data e ora di disservizi dell'impianto di depurazione;
- periodo di fermata dell'impianto (ferie, manutenzioni...);
- manutenzioni ordinarie e straordinarie all'impianto trattamento reflui;
- data e ora dei prelievi effettuati per le analisi periodiche
- quanto espressamente indicato nella parte prescrittiva del presente provvedimento.

Tale quaderno dovrà essere a fogli non staccabili e i suoi fogli dovranno essere numerati a cura del titolare dello scarico. Esso dovrà essere esibito a richiesta della Provincia e delle strutture tecniche di all'art. 5 della l. r. 43/95, unitamente ad eventuali e ulteriori documenti relativi al trasporto di acque, fanghi e liquami.

La presente autorizzazione ha validità di quattro anni, a decorrere dalla data della sua emanazione, ai sensi dell'art. 124, comma 8 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152. Il titolare dello scarico dovrà presentare domanda di rinnovo dell'autorizzazione un anno prima della sua scadenza.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR ai sensi di legge entro 60 gg. dalla trasmissione dello stesso.

MB/mb

Il Dirigente
(Dott.ssa Paola Fontanella)

IN PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO ON LINE
DELLA PROVINCIA PER 15 GIORNI... 3 DIC. 2010